

CONFEDIR

CONFEDERAZIONE DEI DIRIGENTI, FUNZIONARI, QUADRI, ED ALTE PROFESSIONALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

STATUTO

Articolo 1

Denominazione e sede

1. E' costituita, con sede in Roma la "Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità, in servizio ed in quiescenza, della Pubblica Amministrazione", denominata "**CONFEDIR**", il cui marchio e simbolo sono allegati al presente Statuto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Possono aderire alla CONFEDIR le OO.SS. che agiscono in rappresentanza dei dirigenti, dei quadri e delle alte professionalità, siano essi in servizio o in quiescenza, della Pubblica Amministrazione.
3. La CONFEDIR, inoltre, può procedere alla costituzione di OO.SS. con delibera della Segreteria Confederale.
4. Nel prosieguo del presente Statuto tutte le OO.SS. di cui ai precedenti commi sono definite come OO.SS. della CONFEDIR.
5. La CONFEDIR non ha fini di lucro, è indipendente da partiti politici e da Organizzazioni economiche ed è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2

Finalità

- 1 La CONFEDIR si prefigge lo scopo della rappresentanza unitaria, della tutela, della crescita professionale delle classi dirigenti pubbliche del Paese, e delle elevate professionalità, nel convincimento che una P.A. efficientemente guidata sia strumento fondamentale per lo sviluppo del Paese.
- 2 La CONFEDIR, in quanto parte sociale riconosciuta, ispira la propria azione ai valori costituzionali e del Trattato europeo, e, in particolare, mira alla attuazione dei principi di autonomia, imparzialità e trasparenza della dirigenza della Pubblica Amministrazione.

3 La CONFEDIR promuove la selezione meritocratica dei dirigenti, la valutazione oggettiva dell'azione dirigenziale, l'adeguata retribuzione della dirigenza, collegata alle prestazioni rese, una progressione anche giuridica collegata ai risultati conseguiti e all'esperienza professionale.

4 La CONFEDIR rappresenta gli interessi delle Federazioni e delle Organizzazioni sindacali ad essa aderenti e svolge un'azione di coordinamento degli interessi sindacali delle stesse, anche favorendo i processi di necessaria confluenza.

5 La CONFEDIR promuove, ove necessario, azioni sindacali e giudiziarie a favore delle categorie rappresentate, dei loro iscritti e delle organizzazioni aderenti.

6 La CONFEDIR aderisce ad Organizzazioni che, nel rispetto dei principi di libertà, dell'autonomia e della democrazia, operano a livello europeo ed extraeuropeo.

7 Per meglio perseguire le predette finalità e, comunque, per rafforzare la propria presenza anche attraverso la attivazione di sinergie, la CONFEDIR può stipulare intese, patti federativi, protocolli d'intesa e/o accordi sindacali, comunque denominati, con altre Confederazioni o con altre Organizzazioni Sindacali.

Articolo 3

Azione sindacale

1 Le deliberazioni degli organi statutari della Confederazione sono impegnative per tutte le Organizzazioni Sindacali.

2 In caso di conflitto tra le Organizzazioni Sindacali è costituito, in sede confederale, dai rappresentanti delle OO.SS. aderenti un organismo di coordinamento, presieduto dal Segretario Generale.

3 Le azioni sindacali di agitazione e di sciopero sono proclamate dalle singole Organizzazioni Sindacali per problemi di loro competenza e sono comunicate con congruo anticipo alla Confederazione che potrà deliberare iniziative di sostegno.

4 Le azioni sindacali per tutte le vertenze di carattere generale sono proclamate dalla Segreteria Generale e sono impegnative per tutte le Organizzazioni Sindacali.

Articolo 4

Doveri delle Organizzazioni Sindacali e rapporti con la Confederazione

1 Le Organizzazioni Sindacali hanno autonomia politica, organizzativa, amministrativa, nel rispetto dei principi di politica generale della CONFEDIR e concorrono alla organizzazione della vita unitaria della Confederazione.

2 Le Organizzazioni Sindacali aderenti devono versare alla Confederazione le quote annuali di adesione in rapporto al numero dei propri iscritti, documentando la consistenza dei medesimi e la loro articolazione territoriale.

3 Le OO.SS. hanno l'obbligo di inserire "aderente CONFEDIR" e relativo logo in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna.

4 Le OO.SS. della CONFEDIR non possono aderire ad altra Confederazione, a meno che non si tratti di Confederazioni che abbiano stipulato intese o accordi con la CONFEDIR medesima. In tal caso gli accordi devono prevedere, comunque, la imputazione esclusiva della rappresentatività in relazione ai comparti e alle aree definite in sede ARAN.

5 I dirigenti sindacali delle OO.SS. aderenti anche ad altra Confederazione di cui al precedente comma, possono contemporaneamente, in conformità alle suddette intese, assumere incarichi statuari in CONFEDIR e nell'altra Confederazione, senza alcuna incompatibilità.

6 Le norme statuarie delle Organizzazioni Sindacali non possono essere in contrasto con quelle della Confederazione.

7 La Segreteria Generale attiva il procedimento di radiazione nei confronti delle Organizzazioni Sindacali aderenti che si rendono responsabili di violazioni dello Statuto confederale o che adottino modifiche statuarie incompatibili con lo stesso, che assumono comportamenti ostili che determinano problemi al regolare funzionamento degli organi statuari della Confederazione, nonché alla sua immagine e buon nome.

Articolo 5

Affiliazione – Adesione speciale

1 La Confederazione, nell'ottica dell'ampliamento della rappresentanza e del potenziamento della capacità rappresentativa, può stabilire patti di affiliazione con associazioni che rappresentino aggregazioni professionali, sociali e culturali, che condividano i valori, le finalità e i principi confederali;

2 gli organi della CONFEDIR potranno invitare a partecipare ai propri lavori osservatori delle Associazioni senza diritto di voto;

3 le Associazioni dovranno impegnarsi, entro il 2 febbraio di ogni anno, a comunicare alla CONFEDIR il numero dei loro associati al 31 dicembre dell'anno precedente;

4 le Associazioni dovranno dare la loro disponibilità a versare un contributo annuale deliberato dalla Segreteria Generale. La CONFEDIR potrà assumere funzioni di rappresentanza politica delle Associazioni affiliate, purché ciò risulti compatibile con gli scopi della Confederazione;

5 alla CONFEDIR potranno aderire, anche con forme speciali, le associazioni di cui al comma 1, in deroga all'articolo 1;

6 la competenza in materia di patti di affiliazione e di adesione speciale con le Associazioni e l'approvazione dei relativi protocolli d'intesa con le stesse sono di competenza della Segreteria Generale con le modalità e forme che verranno definite.

Articolo 6 *Organi della Confederazione*

1 La Confederazione è composta dai seguenti Organi:

- il Congresso;
- il Segretario Generale;
- il Presidente;
- la Segreteria Generale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri;
- i Coordinamenti Regionali

2 I componenti di tutti gli organi statutari sono considerati dirigenti sindacali, per la durata dell'incarico, ai fini dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla contrattazione o da altra fonte normativa e connesse con la loro carica.

3 Il Segretario Generale, per specifiche esigenze, può nominare delegazioni di rappresentanza, commissioni, comitati e gruppi di lavoro che sono equiparati, agli effetti dei diritti e prerogative sindacali, ai componenti degli organi anzidetti.

Articolo 7 *Il Congresso*

1. Il Congresso è il massimo organo della Confederazione. Le sue decisioni sono vincolanti per gli altri Organi, per le Federazioni e per le Organizzazioni sindacali aderenti alla Confederazione, nei limiti di cui al successivo art. 17.

2. Il Congresso stabilisce le direttive dell'azione sindacale ed individua gli indirizzi generali e programmatici della Confederazione, definendo anche gli indirizzi di politica generale della stessa. Spetta in via esclusiva al Congresso di pronunciarsi sulla relazione politico-finanziaria della Confederazione.

3. Spettano, inoltre, in via esclusiva al Congresso le deliberazioni in ordine all'approvazione delle modifiche dello Statuto, all'eventuale scioglimento e/o fusione della Confederazione, alla nomina ed alla sfiducia del Segretario Generale.

4. Il Congresso è convocato ogni quattro anni ed ogni qualvolta la Segreteria Generale delibera di farlo a maggioranza dei voti come individuati nel successivo art. 10, ovvero, in caso di decisione sulla mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Generale, come disposto dai commi 7 e 8 dell'art. 10 ed è presieduto dal Presidente. Esso è composto dal Segretario Generale della Confederazione, dal Presidente e dai delegati. I delegati sono divisi tra le OOSS aderenti alla Confederazione attraverso il seguente meccanismo:

a) n. 40 delegati sono attribuiti, in parti uguali, alle Associazioni che sono state dichiarate maggiormente rappresentative dall'ARAN e che sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale alla data di svolgimento del Congresso;

b) n. 40 delegati sono attribuiti, in modo proporzionale al numero degli iscritti, ad ogni singola Federazione o Organizzazione sindacale nazionale aderente, come da documentazione ex art. 17 dello Statuto;

c) n. 1 delegato a ciascuna Federazione o Organizzazione sindacale regolarmente aderente alla CONFEDIR;

d) n. 1 voto al Segretario Generale;

e) n. 1 voto al Presidente.

5. Il Regolamento applicativo terrà conto, nella procedura per il calcolo del numero dei delegati che ciascuna Federazione ed Organizzazione nazionale aderente potrà accreditare, del numero degli iscritti a ciascuna Organizzazione ma, in ogni caso, nessuna Federazione ed Organizzazione nazionale aderente alla Confederazione potrà designare un numero di delegati congressuali superiore al 40% dei delegati totali. Qualora una Federazione o Organizzazione sindacale nazionale aderente sia nella condizione di nominare un numero di delegati superiore al 40% del totale, i delegati eccedenti tale percentuale saranno nominati dalle altre Federazioni e Organizzazioni sindacali in percentuale uguale tra loro.

6. Partecipano, altresì, ai lavori del Congresso, con solo diritto di parola, i rappresentanti designati dalla CONFEDIR in organismi nazionali, europei ed extraeuropei.

7. Le Federazioni ed Organizzazioni sindacali aderenti nominano i propri delegati al Congresso, dandone comunicazione scritta al Presidente almeno 5 giorni prima dello svolgimento del Congresso.

8. Il Congresso è correttamente costituito se sono presenti almeno i due terzi dei delegati. I delegati nominati ai sensi dei precedenti commi sono titolari della loro delega, ma possono anche essere delegati a sostituire altri componenti dell'Organizzazione di appartenenza in caso di assenza

e/o impedimento. Ogni componente del Congresso non può essere portatore di più di due deleghe riferite alla sola Organizzazione di appartenenza.

9. Qualora non siano presenti i due terzi dei delegati, il Presidente convoca nuovamente il Congresso entro trenta giorni, che è correttamente costituito se è presente almeno la metà dei delegati.

10. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori; prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno procede alla elezione della commissione verifica poteri che dovrà confermare il superamento del quorum dei delegati, indispensabile per poter svolgere il Congresso stesso.

11. L'ordine del giorno del Congresso, deciso dalla Segreteria Generale della Confederazione che l'ha indetto, deve essere comunicato almeno trenta giorni prima alle Federazioni ed Organizzazioni sindacali aderenti in prima convocazione. I componenti della Segreteria Generale della Confederazione, se non già delegati dalle proprie Federazioni ed Organizzazioni sindacali aderenti, partecipano ai lavori del Congresso, ma senza diritto di voto.

12. Nel corso dei lavori congressuali le votazioni avvengono per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. Il Congresso vota normalmente per alzata di mano, a meno che un quinto dei delegati richieda l'appello nominale oppure un terzo dei delegati richieda lo scrutinio segreto; quest'ultima richiesta prevale sulla precedente. Sono sempre effettuate a scrutinio segreto le votazioni, comunque, riguardanti persone, salvo il caso di acclamazione. In occasione delle votazioni, ogni Federazione ed Organizzazione nazionale aderente ha diritto di designare un proprio scrutatore. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti eccetto quanto disposto dal comma 12.

13. Sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti le decisioni in materia di:

- a) modifica dello Statuto;
- b) sfiducia del Segretario Generale;
- c) scioglimento e/o fusione della Confederazione.

14. Il Segretario Generale, il Presidente, il Segretario Generale Vicario e il Segretario Nazionale Organizzativo sono eletti dal Congresso con votazione a scrutinio segreto a maggioranza semplice dei delegati presenti, salvo il caso di acclamazione.

15. Su proposta della Segreteria Generale, il Congresso decide sulla mozione di sfiducia del Segretario Generale. Tale mozione è votata a scrutinio segreto.

16. Il Congresso elegge, con le procedure individuate dal Regolamento applicativo, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della CONFEDIR, rappresenta in giudizio la Confederazione, indirizza l'attività e la politica sindacale della Confederazione nell'ambito delle indicazioni espresse dal Congresso. Il Segretario Generale, mantiene i rapporti con il Governo, il Parlamento, le istituzioni centrali e periferiche, convoca e presiede la Segreteria Generale. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Segretario Generale Vicario o, se anch'esso assente, dal componente della Segreteria Generale più anziano di età. In caso di urgenza e sotto la propria responsabilità può esercitare i poteri della Segreteria Generale; le decisioni adottate dovranno essere obbligatoriamente ratificate dalla Segreteria stessa entro dieci giorni dalla loro adozione ovvero nella prima riunione utile della Segreteria Generale e comunque entro 60 gg.
2. Il Segretario Generale dispone – sentita la Segreteria Generale – l'assunzione di personale per la Confederazione, nonché l'attribuzione dei distacchi sindacali a disposizione della CONFEDIR nei confronti di dipendenti pubblici; conferisce, inoltre, delega di rappresentanza in occasione di trattative, comitati, commissioni, ecc. alle quali viene convocata o invitata a partecipare la CONFEDIR.
3. Il Segretario Generale dura in carica quattro anni, salvo quanto disposto dal comma 13 e dal comma 15 dell'art. 7 del presente Statuto.

Articolo 9

Il Presidente

- 1 Il Presidente è il garante istituzionale della corretta applicazione del presente statuto e dei regolamenti della Confederazione, partecipa con diritto di voto al Congresso, al Consiglio ed alla Segreteria Generale.
- 2 E' eletto dal Congresso tra coloro che hanno svolto un ruolo istituzionale e/o autorevole per la Confederazione.
- 3 Su richiesta della Segreteria Generale, il Presidente convoca il Congresso e lo presiede; del Congresso dichiara, altresì, la regolare costituzione. In caso di Sua assenza o impedimento le funzioni saranno assolve dal Segretario Generale.
- 4 Il Presidente propone alla Segreteria Generale ogni iniziativa utile per la realizzazione degli obiettivi confederali e su richiesta della Segreteria può coordinare gruppi di lavoro e/o commissioni su tematiche di particolare rilevanza e/o complessità.

Articolo 10 *La Segreteria Generale*

1. La Segreteria Generale della CONFEDIR ha il compito di promuovere ogni iniziativa connessa all'attività della Confederazione coerentemente con gli indirizzi e le decisioni del Congresso, ed ha il potere di deliberare su ogni questione legata ai fini, all'attività ed alle responsabilità della Confederazione eccetto quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 per le quali ha una facoltà di proposta.
2. La Segreteria Generale predispone, modifica ed approva i Regolamenti necessari all'attuazione dello Statuto, il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.
3. La Segreteria Generale, infine, è titolare del potere di pronunciarsi, con le modalità di cui agli articoli 5 e 20 del presente Statuto, in materia di adesione e affiliazione alla CONFEDIR di nuove Federazioni ed Organizzazioni, nonché, in via esclusiva, in materia di radiazione delle Federazioni ed Organizzazioni aderenti, ai sensi del successivo articolo 20.
4. La Segreteria Generale della CONFEDIR è composta dal Segretario Generale, dal Presidente e da tutti i legali rappresentanti delle Federazioni ed Organizzazioni sindacali aderenti. I segretari delle Federazioni ed Organizzazioni sindacali aderenti alla CONFEDIR possono delegare per iscritto un proprio dirigente sindacale in caso di impossibilità di partecipare alle riunioni della Segreteria.
5. La Segreteria Generale nomina, inoltre, su proposta del Segretario Generale, Segretari Generali Aggiunti con deleghe specifiche per tematiche particolari ed il Tesoriere.
6. La Segreteria Generale è validamente costituita, laddove, siano presenti i componenti che rappresentino il 50% dei voti esprimibili più uno.
7. La Segreteria Generale decide a maggioranza semplice dei voti, espressi dai componenti votanti e presenti, su tutte le deliberazioni relative alle proprie competenze eccetto quanto stabilito dal successivo comma 9. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.
8. I voti sono divisi tra i componenti attraverso il seguente meccanismo. Ogni componente votante della Segreteria, avrà un numero di voti, sulla base dei seguenti principi:
 - a) n.40 voti sono attribuiti, in parti uguali, ai legali rappresentanti delle Associazioni che sono state dichiarate maggiormente rappresentative dall'ARAN e che sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, alla data di svolgimento della riunione della Segreteria Generale;
 - b) n.40 voti sono attribuiti, in modo proporzionale al numero degli iscritti, ai legali rappresentanti di ogni Federazione o Organizzazione sindacale nazionale aderente, come da documentazione ex art. 17 dello Statuto;

- c) n. 1 voto a ciascuna Federazione o Organizzazione sindacale regolarmente iscritta alla CONFEDIR;
- d) n. 1 voto al Segretario Generale;
- e) n. 1 voto al Presidente.

Nessuna Federazione o Associazione sindacale aderente, comunque, potrà vedersi attribuito oltre il 40% dei voti. Qualora una Federazione o Organizzazione sindacale nazionale aderente superi tale soglia, i voti eccedenti saranno distribuiti tra le altre Federazioni e Associazioni sindacali aderenti alla stregua del criterio di cui alla precedente lettera c).

9. Per le proposte da sottoporre al Congresso di modificazione del presente Statuto, di scioglimento e/o fusione della Confederazione, per le mozioni di sfiducia del Segretario Generale e per l'adesione di nuove OO.SS., la Segreteria Generale è validamente costituita con il 50% dei voti esprimibili più uno e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti, che devono rappresentare almeno il 50% dei voti esprimibili complessivamente.

10. La Segreteria Generale della Confederazione individua le misure dei contributi annui e decide, altresì, sulle relative modalità di versamento.

11. La quota sociale di cui al comma precedente è dovuta per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuove Organizzazioni. L'Organizzazione dimissionaria o che comunque cessa di far parte della CONFEDIR è tenuta al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso.

12. La Segreteria Generale dura in carica quattro anni.

Articolo 11

Il Segretario Generale Vicario

1 Il Segretario Generale Vicario sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento, assumendone tutti i poteri per il periodo di vacanza e/o impedimento. Può ricevere, altresì, dal Segretario Generale deleghe specifiche per tematiche particolari.

2 In caso di mozione di sfiducia al Segretario Generale, spetta, in via esclusiva, al Segretario Generale Vicario convocare, entro due mesi dall'approvazione della relativa delibera da parte della Segreteria Generale, il Congresso.

3. Il Segretario Generale Vicario dura in carica quattro anni e comunque non oltre il mandato del Segretario Generale.

Articolo 12

Il Segretario Nazionale Organizzativo

1 Il Segretario Nazionale Organizzativo è competente su direttiva del Segretario Generale, nel rispetto degli artt. 7 e 8 dello Statuto, per le relazioni con le altre Confederazioni con cui la CONFEDIR ha stipulato accordi, patti e intese, nonché per le relazioni con le Confederazioni internazionali a cui la stessa aderisce. Rappresenta, inoltre, sempre nell'ambito delle direttive confederali, nel rispetto degli artt. 7 e 8 dello Statuto, la Confederazione nell'eventuale partecipazione ad organismi e/o istituzioni europee o internazionali.

3 Il Segretario Nazionale Organizzativo dura in carica quattro anni e comunque non oltre il mandato del Segretario Generale.

Articolo 13

Il Tesoriere

1 Il Tesoriere:

- a) cura la conservazione e la gestione del patrimonio della Confederazione;
- b) vigila sulla tenuta dei registri e dei documenti contabili, della quale è responsabile;
- c) provvede agli incassi ed ai pagamenti, in conformità alle decisioni della Segreteria Generale della Confederazione;
- d) predispone, per l'approvazione da parte della Segreteria Generale, i bilanci annuali consuntivo e preventivo;
- e) amministra il personale assunto dalla Confederazione e provvede a tutti gli obblighi di natura previdenziale e assistenziale relativi a tale personale;
- f) sottopone, con cadenza trimestrale, il conto di cassa al Collegio Sindacale.

2 Il Tesoriere, con preventiva autorizzazione della Segreteria Generale della Confederazione, può avvalersi di un economo e/o di collaborazioni esterne a titolo oneroso, ovvero attribuire a commercialisti o consulenti del lavoro le attività che risultassero particolarmente specialistiche.

3. La durata della carica del Tesoriere non può andare oltre il mandato del Segretario Generale.

Articolo 14

Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.
2. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente con mandato quadriennale e comunque non oltre il mandato del Segretario Generale. La partecipazione dei supplenti alle riunioni del Collegio avviene solo in caso di impedimento dei componenti effettivi a partecipare alle riunioni indette.
3. Il Collegio controlla l'amministrazione della Confederazione e vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria; ha il compito, inoltre, di esaminare gli atti contabili della CONFEDIR e la situazione di cassa. Esso riferisce:
 - a) alla Segreteria Generale in sede di approvazione del bilancio annuale;
 - b) al Congresso in sede di relazione del Tesoriere della Confederazione sulla gestione finanziario - patrimoniale.
4. Il Presidente del Collegio dei Sindaci può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Segreteria Generale, qualora l'ordine del giorno preveda materie attinenti il patrimonio ed il bilancio.
5. Il Collegio, eletto dal Congresso a norma del comma 16 dell'art. 7 del presente Statuto, rimane in carica per quattro anni.

Articolo 15

Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.
2. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente. La partecipazione dei supplenti alle riunioni del Collegio avviene solo in caso di impedimento dei titolari a partecipare alle riunioni indette.
3. Il Collegio esamina su indicazione della Segreteria Generale questioni di particolare gravità a seguito di comportamenti di iscritti contrari ai doveri sindacali; vigila sull'osservanza del presente statuto e ha potere sanzionatorio (richiamo, censura, decadenza) sui soggetti titolari di cariche istituzionali della Confederazione; delibera in ordine alle questioni relative al calcolo della distribuzione dei voti di cui al comma 7 dell'art. 10 ovvero della nomina dei delegati al Congresso; esprime parere non vincolante sulle proposte di radiazione di cui all'art. 20, comma 1.
4. Il Regolamento applicativo del presente Statuto stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio nonché il procedimento per deliberare in ordine alle questioni relative al calcolo della distribuzione dei voti di cui al comma 7 dell'art. 10 ovvero della nomina dei delegati al Congresso.
5. Il Collegio, eletto dal Congresso a norma del comma 16 dell'art. 7 del presente Statuto, rimane in carica per quattro anni.

Articolo 16
Coordinamenti Regionali

È costituito in ogni regione un Coordinamento Regionale, al fine di rendere effettiva e concreta la presenza della Confederazione sul territorio. I componenti dei coordinamenti sono nominati dalla Segreteria Generale su indicazione delle OOSS aderenti. Il funzionamento è definito dal Regolamento applicativo.

Articolo 17
Contributi, obblighi organizzativi e sfera d'azione

1. Ogni Organizzazione aderente alla CONFEDIR deve informare tempestivamente la Confederazione e comunque non oltre 30 giorni dalla loro adozione, su tutte le modifiche apportate al proprio Statuto; la Confederazione deve, inoltre, essere tempestivamente informata di ogni cambiamento intervenuto nella composizione degli organi direttivi statutari nazionali delle Federazioni ed Organizzazioni sindacali partecipanti. A tal fine, gli Statuti delle Organizzazioni aderenti ed i successivi atti sono depositati e conservati a cura della Segreteria Generale.

2. Le Organizzazioni aderenti hanno l'obbligo di documentare la propria consistenza numerica, le cui modalità e termini verranno definiti con Regolamento.

Articolo 18
Patrimonio della Confederazione

1. Il patrimonio della CONFEDIR è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che - per acquisti, donazioni, devoluzioni e contributi a titolo diverso - vengono, comunque, in proprietà della Confederazione;
- b) dai contributi delle Organizzazioni sindacali aderenti in ragione del numero degli iscritti;
- c) dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese;
- d) dalle rendite patrimoniali non destinate a far fronte a spese annuali di gestione.

2. Ogni anno deve essere fatto un inventario del patrimonio sociale a cura del Tesoriere. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in attività volte a perseguire le finalità della Confederazione. E' esclusa la distribuzione, in modo diretto o indiretto, degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali.

Articolo 19

Ammissione alla Confederazione

1. Le Organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego, che intendono aderire alla Confederazione debbono presentare formale richiesta al Segretario Generale, allegando statuto, composizione degli organi statutari, numero degli iscritti, distribuzione territoriale e debbono impegnarsi ad uniformare la propria attività ai principi ed alle norme statutarie della Confederazione.
2. La Segreteria Generale farà conoscere, all'Organizzazione sindacale che intende aderire, eventuali modifiche che dovranno essere apportate nel proprio statuto nonché la quota di iscrizione una tantum ed il contributo annuo stabilito dalla stessa Segreteria Generale. Dopo la formale accettazione, da parte della Organizzazione sindacale nazionale che intende aderire, delle condizioni statutarie e finanziarie indicate dalla Segreteria Generale della Confederazione, quest'ultima valuterà, in via definitiva, con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 10 l'accettazione o meno della domanda di adesione.
3. La medesima procedura viene seguita, in quanto compatibile, per le affiliazioni ed adesioni speciali di cui all'articolo 5.
4. Le Organizzazioni sindacali la cui domanda di ammissione è stata accolta debbono effettuare i versamenti delle quote dovute con le modalità stabilite dalla Segreteria Generale.

Articolo 20

Recesso e radiazione

1. La radiazione delle Organizzazioni sindacali aderenti è adottata, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri, dalla Segreteria Generale che è validamente costituita con il 50% dei voti esprimibili più uno e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti, che devono rappresentare almeno il 50% dei voti esprimibili complessivamente più 1.
2. La Segreteria Generale può, altresì, disporre la sospensione dalle cariche statutarie confederali del legale rappresentante e/o degli altri iscritti alla Associazione sindacale o Federazione, sino alla conclusione del relativo procedimento.
3. La radiazione è determinata da gravi e ripetute inosservanze degli obblighi statutari, da attività in palese contrasto con le esplicite direttive della Confederazione, da comportamenti ostili che determinano problemi al regolare funzionamento degli organi statutari della Confederazione, nonché alla sua immagine e buon nome.
4. Le somme versate e dovute a qualunque titolo alla Confederazione da una Federazione o Organizzazione nazionale aderente, poi radiata, rimangono acquisite al patrimonio confederale.

5. Le Organizzazioni sindacali aderenti possono recedere dalla CONFEDIR con un preavviso di 90 giorni senza obbligo di motivazione, salvo il pagamento dell'intera quota annuale.
6. Non è ammesso il recesso nel semestre precedente la verifica della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e delle Confederazioni da parte dell'ARAN o degli organi a questo preposti.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, nei confronti delle Organizzazioni di cui all'articolo 5.

Articolo 21

Incompatibilità delle cariche

L'individuazione di eventuali incompatibilità tra le cariche statutarie ed incarichi estranei alla CONFEDIR è stabilita dal Regolamento applicativo del presente Statuto.

Articolo 22

Organi di informazione

1. La CONFEDIR può avere un proprio organo di informazione che, attraverso strumenti cartacei e/o digitali, ha la finalità di diffondere le notizie più rilevanti relative alle iniziative della CONFEDIR, alla situazione politico sindacale, ed altri eventi, promuovendo il dibattito, il confronto ed il contributo di idee sui diversi temi relativi ai fini statutari della CONFEDIR.
2. Il Direttore dell'organo d'informazione è nominato dalla Segreteria Generale, la quale può anche nominare un Vice Direttore e un Comitato di redazione.

Articolo 23

Esercizio finanziario e rendiconto

1. L'esercizio finanziario ha inizio dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono sottoposti all'approvazione della Segreteria Generale rispettivamente secondo i termini previsti dall'apposito regolamento.

Articolo 24

Morosità

1. L'Organizzazione che si renda morosa nel pagamento dei contributi dovuti, oltre il 90° giorno dalla data prevista, è sospesa dall'esercizio dei diritti sociali con le modalità definite nel Regolamento applicativo. Qualora, dopo ulteriore diffida a firma del Segretario Generale, persista nella morosità, può essere radiata con deliberazione della Segreteria Generale, con la maggioranza dei due terzi dei

presenti, che devono rappresentare almeno il 50% dei voti esprimibili complessivamente, senza bisogno di acquisire il parere del Collegio dei Probiviri.

Articolo 25

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite. E' previsto il rimborso delle spese effettuate nell'interesse della Confederazione, secondo le modalità definite nel Regolamento applicativo del presente statuto.

Articolo 26

Regolamento/i applicativo/i

La Segreteria Generale predispone, modifica ed approva uno o più Regolamenti applicativi che contengono le norme e le procedure fondamentali per una corretta osservanza dei principi statutari entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 27

Modifiche statutarie

1. Eventuali proposte di modifica dello Statuto devono essere avanzate, dal Segretario Generale e/o dalle singole Federazioni o Organizzazioni sindacali aderenti, alla Segreteria Generale che, se le ritiene conformi alle esigenze della Confederazione, le propone al Congresso, all'uopo indetto, corredando tali proposte con una propria relazione dettagliata.
2. Le modifiche proposte sono approvate dal Congresso con le modalità e le maggioranze previste dal comma 13 dell'art. 7 del presente Statuto.

Articolo 28

Scioglimento della Confederazione

1. La Confederazione può essere sciolta per decisione delle Federazioni ed Organizzazioni sindacali aderenti, con delibera congressuale adottata ai sensi del comma 13 dell'articolo 7, a seguito di precedente deliberazione adottata dalla Segreteria Generale ai sensi del comma 8 dell'articolo 10.
2. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori, e determinarne i poteri. Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Confederazione avente finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti applicativi, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Articolo 30

1. Nell'ipotesi in cui la Segreteria Generale, all'entrata in vigore del presente Statuto, rilevi una situazione preesistente in cui una O.S. aderente rappresenti iscritti in altre Confederazioni, le cui politiche sindacali siano in contrasto con l'attività della CONFEDIR e versino in una situazione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 4 comma 4, è tenuta ad invitare la O.S. interessata a rimuovere la situazione di incompatibilità entro 30 giorni; nel caso in cui questo non avvenga, la Segreteria Generale procede a dichiarare risolto, con le modalità di cui all'art. 10 commi 6 e 7, il rapporto di adesione tra la O.S. interessata e la CONFEDIR. Pertanto, i dirigenti sindacali della O.S. per cui si è dichiarato risolto il rapporto di adesione decadono da ogni incarico statutario eventualmente ricoperto.

2. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente con l'approvazione.